

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Bergamo, 24 maggio 2022.

TRL 01 06.03

CIG: 9167349FB3

Oggetto: Procedura concorsuale “aperta” – mediante utilizzo della piattaforma Sintel - per l'affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di un sistema telefonico. Lotto unico. Risposte ai quesiti.

Si riportano di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti ad oggi pervenute, concernenti la procedura in oggetto:

<i>QUESITO</i>	<i>RISPOSTA</i>
<p><i>N. 1</i></p> <p><i>Ci si riferisce alla Soluzione richiesta da Codesta Amministrazione di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, che contempla esclusivamente la fornitura di materiale di marca Unify OpenScape, identificati con codici e part number Unif. Si prega di confermare che ciò NON costituisca divieto di formulazione di un'offerta equivalente, che contempli, per qualsiasi voce dell'estimativo, prodotti diversi dal modello Unify ma aventi caratteristiche equivalenti, ovviamente da dimostrare in sede di offerta, in quanto in caso contrario il bando sarebbe da ritenere illegittimo per violazione dell'art. 68 d.lgs. 50/2016 e del divieto di utilizzare marche e modelli come criteri per limitare la partecipazione escludendo la possibilità di formulare offerte equivalenti.</i></p>	<p><i>N. 1</i></p> <p>Si conferma il contenuto dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto in quanto la fornitura dei beni ivi indicati trova supporto nelle effettive, reali e comprovate necessità tecniche e funzionali che questa Amministrazione deve soddisfare e che consentono di richiedere prodotti specifici per l'implementazione e l'evoluzione di sistemi già installati. (TAR Marche, Sez. I, 14.03.2022 n. 161).</p> <p>La scelta di evolvere l'attuale sistema e non di sostituirlo si basa su una attenta analisi di efficienza e di costi/benefici per questa amministrazione e risponde all'esigenza di salvaguardare gli investimenti già operati dalla stazione appaltante negli anni passati, anche riguardo alle implementazioni dei sistemi di fonia delle sue sedi esterne. Si sono, infatti, considerati i seguenti aspetti: nessuna attività di riconfigurazione e personalizzazione dei sistemi di gestione della attuale centrale telefonica; minime attività di interfacciamento con i 3000 terminali telefonici in uso; riutilizzo di 350 terminali e degli</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

	adattatori IP; ridotte attività di migrazione; nessuna attività necessaria per l'implementazione di test funzionali all'interfacciamento; impatto organizzativo ed operativo sensibilmente inferiore rispetto a soluzioni che richiedono la completa sostituzione degli apparati/sistemi; riduzione delle attività di addestramento del personale; necessità di armonizzare i servizi di fonia della sede centrale con quelli delle sedi periferiche della ASST recentemente installati; razionalizzazione delle infrastrutture presenti con semplificazione delle attività di manutenzione e riduzione dei costi di manutenzione.
N. 2 <i>Nel Capitolato Speciale al Capitolo 2 nella tabella relativa agli Apparati Server e relative Licenze Software da fornire sono presenti codici di materiali hw e sw non più commercializzati o comunque superati da versioni più recenti. Si chiede conferma che tali codici possono essere sostituiti dalle nuove versioni ferme restando le tipologie di materiali hw/sw e le relative quantità.</i>	N. 2 Si conferma che i codici dei materiali hw/sw non più commercializzati o comunque superati da versioni più recenti, possono essere sostituiti con nuove versioni, ferme restando le tipologie di materiali hw/sw e le relative quantità.
N. 3 <i>In relazione alla precedente domanda [N.d.R. quesito n. 2] si chiede conferma che è possibile modificare il computo metrico del documento "Allegato 2 - SCHEDA OFFERTA ECONOMICA" con i codici e le descrizioni dei materiali hw/sw di ultima versione</i>	N. 3 Si autorizza la modifica della scheda "Allegato 2 - SCHEDA OFFERTA ECONOMICA" con i codici e le descrizioni dei materiali hw/sw di ultima versione.
N. 4 <i>In relazione a quanto indicato nei documenti di gara [art.4 del disciplinare] relativamente alla</i>	N. 4 In riferimento all'art. 4 si precisa che la facoltà di riscatto ivi declinata va intesa in questo senso:

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

opzione di riacquisto finale del sistema telefonico, si desidera portare all'attenzione del richiedente, che il disposto dell'art. 1 L.124/2017 "c.d. Legge Concorrenza"- riserva l'esercizio del leasing finanziario solamente alle banche o ad uno degli intermediari finanziari iscritti allo speciale Albo disciplinato dall'art. 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), escludendo che altri soggetti, quali le società commerciali, possano praticare tale soluzione finanziaria; prevede inoltre, ai fini dell'assoggettabilità di un leasing quale finanziario, la mera presenza per l'utilizzatore del diritto di acquistare il bene oggetto della locazione al termine del contratto ad un valore predeterminato con ciò determinando l'effetto di escludere dalla procedura di gara gli operatori economici non in possesso di tale iscrizione. Per tale motivo, si chiede a codesta Amministrazione Appaltante la possibilità per l'offerente di proporre, in alternativa alla facoltà di acquisto prevista nell'art. 4 del Disciplinare di gara – un'offerta economica che, nel rispetto delle normative vigenti, in luogo della facoltà (opzione) di acquisto dei beni al termine della durata contrattuale, preveda la sola facoltà dell'Amministrazione di prorogare il periodo d'uso dei beni, ad un prezzo che sarà quotato in sede di presentazione dell'offerta nonché - La disponibilità dello stesso offerente, al termine della durata del servizio e qualora l'Amministrazione Appaltante lo richieda, di cedere i beni oggetto del servizio al nuovo soggetto che, al termine della scadenza del contratto di cui alla presente gara, risulti assegnatario della nuova gara indetta dalla medesima Stazione Appaltante per il medesimo servizio; la cessione dei beni di cui trattasi sarebbe effettuato dall'offerente al nuovo gestore al relativo valore di mercato che gli stessi beni avranno al momento dell'avvio del nuovo servizio e di cui l'offerente indicherà la relativa stima

l'operatore economico è libero di proporre, in sede di offerta, che al termine del contratto sarà possibile cedere i beni alla stazione appaltante al prezzo di € 10.000,00 oltre IVA nella misura di legge applicabile. La predetta proposta dell'operatore economico è vincolante per tutta la durata dell'appalto.

Si ricorda che il Disciplinare prevede l'opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 in attesa della conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, alle medesime o più favorevoli condizioni economiche.

Non si ritiene ammissibile le proposta di prevedere che la stazione appaltante possa, al termine del contratto, chiedere all'aggiudicatario di cedere i beni ad un nuovo operatore economico.

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p><i>economica in sede di presentazione dell'offerta economica.</i></p>	
<p>N. 5</p> <p><i>Si chiede di confermare che non integra subappalto l'eventuale subcontracto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 105 comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 50/2016 e smi), come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 - T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153).</i></p>	<p>N. 5</p> <p>Per individuare se ricorre la fattispecie del subappalto non possono che richiamarsi le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.</p>
<p>N. 6</p> <p><i>Visto il disposto dell'art. 105 comma 3 lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si chiede di confermare che non integra subappalto l'affidamento di attività/prestazioni, anche non aventi natura accessoria, da parte di un Operatore Economico concorrente ad una società terza con la quale è in essere un contratto continuativo di cooperazione, sottoscritto in data antecedente alla indizione della presente procedura selettiva.</i></p>	<p>N. 6</p> <p>Si richiama il dettato dell'art. 105, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede:</p> <p>“Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:</p> <p>[.....]</p> <p>c) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”.</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p>N. 7</p> <p><i>In riferimento al Capitolato Tecnico, “capitolo 6 - Manutenzione Evolutiva”, visto che l’evoluzione della parte hardware non è prevedibile, si chiede di confermare che la manutenzione evolutiva si intende solo per la parte software della piattaforma di fonia proposta.</i></p>	<p>N. 7</p> <p>Si conferma che la manutenzione evolutiva si intende unicamente per la parte software della piattaforma di fonia proposta.</p>
<p>N. 8</p> <p><i>In rif. al capitolo 3.1 del Capitolato Tecnico, si chiede conferma che: -il contratto sia di pura manutenzione a riparazione dei guasti, con esclusione di MAC e assistenza agli utenti finali - che il contratto non preveda la manutenzione proattiva ma solo reattiva.</i></p>	<p>N. 8</p> <p>Si conferma che il contratto è relativo alla sola manutenzione e riparazione dei guasti, con esclusione di MAC e assistenza agli utenti finali.</p>
<p>N. 9</p> <p><i>Per quanto riguarda gli SLA, si chiede di specificare cosa si intende per guasto bloccante, grave e normale. Si chiede inoltre di specificare quali servizi vengono considerati critici e quali non critici.</i></p>	<p>N. 9</p> <p>Guasto Bloccante: guasto che comporta l’inutilizzo delle funzionalità previste per più del 40% delle utenze gestite dall’impianto telefonico.</p> <p>Grave: guasto che comporta l’inutilizzo delle funzionalità previste per una percentuale delle utenze gestite dall’impianto telefonico compresa fra il 20% ed il 40%.</p> <p>Normale: guasto che comporta l’inutilizzo delle funzionalità previste per meno del 20% delle utenze gestite dall’impianto telefonico</p>
<p>N. 10</p> <p><i>Si chiede conferma che i servizi relativi alla gestione della vulnerabilità / sicurezza non sono compresi nella fornitura, sia per Windows che per</i></p>	<p>N. 10</p> <p>Si comunica che la gestione della sicurezza informatica di tutta l’infrastruttura, sia Windows che VMware, su cui si basa la piattaforma di fonia proposta, è a carico del fornitore.</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

VMware	
N. 11 <i>Con rif. al capitolo 4.1 del Capitolato Tecnico (chiusura dell'incident) si chiede conferma che la chiusura del ticket possa essere effettuata con il ripristino della funzionalità, anche tramite un workaround al quale potrebbe seguire l'implementazione di una soluzione finale, ad es. attraverso la produzione di una patch</i>	N. 11 Si conferma che la chiusura del ticket venga effettuata con il ripristino della funzionalità, anche tramite un workaround, al quale potrebbe seguire l'implementazione di una soluzione finale, ad es. attraverso la produzione di una patch.
N.12 <i>Con rif.to al cap. 4.1 del Disciplinare, si chiede di confermare che ai fini della determinazione delle responsabilità derivanti da ritardo nella fornitura si terrà conto della situazione generata dalla nota carenza di approvvigionamento a livello mondiale dei "semiconduttori".</i>	N.12 Si comunica che qualora vi fossero ritardi nella fornitura per problemi di approvvigionamento di semiconduttori, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a comunicarlo prontamente alla stazione appaltante, fornendo adeguate motivazioni. Verrà valutata in contraddittorio tra le parti la natura di tali ritardi anche ai fini del vaglio di eventuali responsabilità.
N.13 <i>In relazione a quanto sopra ed al cap.4.1 del Disciplinare (N.d.R. quesito n. 12], si chiede altresì di confermare che il computo dei 90 giorni solari, dalla data di invio al Fornitore del contratto, possa decorrere dalla data di effettiva disponibilità dei materiali nel caso in cui permanessero i problemi sulle consegne conseguenti alla attuale crisi mondiale dei semiconduttori.</i>	N.13 Si comunica che qualora vi fossero problemi circa la disponibilità sul mercato di semiconduttori, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a comunicarlo prontamente alla stazione appaltante, fornendo adeguate motivazioni, in modo che si valuti in contraddittorio la decorrenza del termine di 90 giorni solari entro cui devono essere realizzate tutte le attività di cui all'art. 4.1 del Disciplinare di gara.
N.14 <i>A pagine 26 del disciplinare è indicato quanto segue "le ditte concorrenti dovranno riportare nel nome del file relativo al documento presentato il corrispondente numero di riferimento sopra</i>	N.14 Significa che ciascun file nel nome deve riportare la lettera di riferimento dell'elenco e il nome del documento es. "All. a - Domanda di partecipazione".



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

<i>indicato". Si chiede di chiarire tale indicazione.</i>	
---	--

Richiamato l'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, si conferma il termine di scadenza per la presentazione delle offerte: **lunedì 06.06.2022, ore 13.00.**

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
dr. Enrico Gamba
(firma digitale)